

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 40 DEL 04/04/2022

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2022/2024 E ANNUALE 2022.

L'anno **2022**, addì **04** del mese di **aprile** alle ore **14:15**, il Presidente ANTONELLI EMANUELE da remoto tramite sistema di videochiamata, con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA, con le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 76 del 03/04/2020, adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso “...rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto”;

Visto lo statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019 con deliberazione n. 29 ed in particolare l’art. 14 “Elezioni e competenze” e l’art. 15 “Atti Presidenziali”;

Richiamate:

- ✂ la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8 del 24/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- ✂ la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 24/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e sue successive variazioni;

Dato atto che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 in quanto il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato differito al 31.03.2022 (GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021), ed è stato ulteriormente differito con la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021, al 31/05/2022;

Premesso che:

- l’art. 91 del T.U.E.L., recependo il principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato dalle leggi finanziarie successive, dispone che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la materia inerente l’organizzazione degli uffici, ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale venga adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6 ter nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio nonché della relativa spesa;
- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Con Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018.

Richiamate:

- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 5.3.2021 con la quale è stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio 2021/2023 e annuale 2021;
- la Deliberazione del Presidente n. 55 del 21.4.2021 con la quale è stata approvata la variazione della programmazione fabbisogno personale triennio 2021/2023 e annuale 2021;
- la Deliberazione del Presidente n. 89 del 1.7.2021 con la quale è stata confermata la programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023 e annuale 2021 oltre alla dotazione organica dell’ente.

Preso atto che

- l’art. 33, comma 1 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

- il D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51) ha esteso anche a province e città metropolitane le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 relative alle assunzioni di personale, introducendo una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale, che prevede il superamento delle regole del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
- in data 28 febbraio 2022, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 49, è stato emanato il decreto ministeriale 11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i.
- con la pubblicazione del decreto attuativo è stata avviata una radicale modifica delle scelte legislative sulle capacità assunzionali a tempo indeterminato delle province e delle città metropolitane, con il superamento del turnover e l'introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Queste nuove regole sono operative per le province dal 1° gennaio 2022.
- il provvedimento individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa del personale del 2020 (in quanto ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti del triennio 2018/2020 (in quanto ultimi 3 rendiconti approvati) depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio assestato 2020 (in quanto anno di approvazione dell'ultimo conto consuntivo), nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per le province che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni, le Province e le Città Metropolitane potranno assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018/2020), considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio assestato 2020, in quanto anno di approvazione dell'ultimo rendiconto.

Preso atto inoltre che con il sopracitato D.L. n. 162/2019:

- è stato abrogato il vincolo stabilito dall'art.1 comma 421 della legge 190/2014 relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Province e delle Città Metropolitane con un taglio del 50% per le prime e del 30% per le seconde rispetto alla spesa sostenuta allo stesso titolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014;
- è stato fissato nel 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009, il tetto di spesa per le assunzioni flessibili delle Province;

Dato atto che la Provincia di Varese ha approvato e successivamente modificato il Piano di riassetto organizzativo con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 30 del 21.6.2018 e n. 35 del 12.7.2018;

Considerato, altresì, che con deliberazione del Presidente n. 9 del 24/01/2020 veniva approvata la nuova macrostruttura dell'ente con decorrenza 1° marzo 2020, in conformità al piano di riassetto organizzativo;

Atteso che si rende necessario predisporre il Piano triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024 nel rispetto delle suindicate norme di indirizzo;

Dato atto che alla data del 31/12/2021 risulta in servizio il sotto elencato personale, distinto tra Funzioni Fondamentali, Mercato del lavoro, Funzioni delegate da Regione Lombardia e Agenzia Formativa della Provincia di Varese:

FUNZIONI FONDAMENTALI L.56/2014

Cat.	ex QF	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2021
Dir.				
	Dir.	Dirigente Responsabile	2	3
D3 ad esaurimento				
da D3 a D7	8a	Funzionario Ambientale	1	0
	8a	Funzionario di Amministrazione	14	12
	8a	Funzionario Socio-Educativo	1	0
	8a	Funzionario Tecnico	11	11
D				
da D1 a D7	7a	Educatore Professionale	1	1
	7a	Istruttore Direttivo Ambientale	10	11
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	18	22
	7a	Istruttore Direttivo Informatico	1	1
	7a	Istruttore Direttivo per la Comunicazione (1)	0	1
	7a	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	1	1
	7a	Istruttore Direttivo Tecnico	25	25
C				
da C1 a C6	6a	Istruttore Ambientale	1	1
	6a	Istruttore Bibliotecario	1	1
	6a	Istruttore di Amministrazione	42	42
	6a	Istruttore Informatico	2	2
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	1	1
	6a	Istruttore Contabile	0	1
	6a	Istruttore Tecnico	16	18
B				
da B3 a B8	5a	Capo Squadra Operai	2	1
	5a	Collaboratore di Amministrazione	3	3
	5a	Collaboratore Tecnico	7	5
da B1 a B8	4a	Operaio Specializzato	5	5
	4a	Operatore di Amministrazione	7	6
	4a	Operatore Tecnico	4	3
A				
da A1 a A6	2a/3a	Commesso	4	4
	2a/3a	Operaio	2	2

Totali Funzioni fondamentali
182
183

(1) part time 50%

MERCATO DEL LAVORO

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2021
D3 ad esaurimento				
da D3 a D7	8a	Funzionario Politiche per il Lavoro	2	1
D				
da D1 a D7	7a	Educatore Professionale	2	2
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	4	4
	7a	Specialista MDL e servizi per il lavoro	0	33
	7a	Specialista Inf. Statistico	0	0
	7a	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	17	17
C				
da C1 a C6	6a	Educatore Assistente Infanzia	4	4
	6a	Istruttore Informatico	1	1
	6a	Tecnico Informatico	0	1
	6a	Operatore MDL	0	37
	6a	Istruttore di Amministrazione	8	7
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	12	8
B				
da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	2	1
da B1 a B8	4a	Operatore di Amministrazione	3	3
A				
da A1 a A6	2a/3a			
Totali Mercato del lavoro			55	119

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

(personale sovranumerario ai sensi della Legge Regionale n. 19/2014)

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2021
D3 ad esaurimento				
da D3 a D7	8a	Commissario Capo Coordinatore	0	0
	8a	Funzionario di Amministrazione	2	2
D				
da D1 a D7	7a	Commissario Capo	1	1
	7a	Commissario	0	0
	7a	Istruttore Direttivo Culturale	1	1
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	2	1
	7a	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1
C				
da C1 a C6	6a	Istruttore Bibliotecario	2	2
	6a	Istruttore di Amministrazione	6	5
	6a	Istruttore tecnico	0	0
	6a	Agente di Polizia	0	0
	6a	Agente scelto	1	1
	6a	Assistente	1	1
	6a	Assistente scelto	1	1
	6a	Assistente esperto	1	1
	6a	Sovrintendente	0	1
	6a	Specialista di vigilanza	5	5
B				
da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	2	2
	5a	Collaboratore Tecnico	1	1
da B1 a B8	4a			
A				
da A1 a A6	2a/3a		0	0
Totali Funzioni non fondamentali			27	26

AGENZIA FORMATIVA

(personale sovranumerario ai sensi della Legge Regionale n. 19/2014)

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2021
D3 ad esaurimento				
da D3 a D7	8a	Funzionario di Amministrazione	1	1
	8a	Funzionario Socio-Educativo	1	1
D				
da D1 a D7	7a	Docente	22	17
	7a	Educatore Professionale	6	6
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	3	3
C				
da C1 a C6	6a	Istruttore di Amministrazione	2	2
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	1	1
	6a	Istruttore Tecnico	0	0
B				
da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	2	2
	5a	Collaboratore Tecnico	1	1
da B1 a B8	4a	Operatore di Amministrazione	1	1
A				
da A1 a A6	2a/3a	Commesso	2	2
Totali Agenzia Formativa			42	37
TOTALE POSTI			306	365
				(1) part time 50%

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal decreto ministeriale 11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. come segue:

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2018	2019	2020
Dati da consuntivi approvati			

	89.357.644,31	87.228.015,17	92.582.197,05
Media Entrate (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	89.722.618,84		
FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2020/2023 annualità 2020	320.632,70		
Importo parte entrata da considerare (media - fcde)	89.401.986,14		
Spesa del personale anno 2020 - ultimo rendiconto approvato	12.030.004,78		

Per questo ente il rapporto tra la spesa del personale del 2020 e la media delle entrate correnti del triennio 2018/2020 depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio assestato 2020, è il seguente:

13,46%.

FASCIA DEMOGRAFICA

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) 700.000 abitanti e oltre, del D.M. 11.1.2022, avendo una popolazione pari a n. **880.093** abitanti al 31.12.2020.

VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE

Il valore soglia di questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) è pari a **13,9%**.

Preso atto che la Provincia di Varese, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 11.1.2022, può incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore al valore soglia individuato, come sotto riportato:

CALCOLO DELL'INCREMENTO SPESA PERSONALE.

1) INCREMENTO EX ART. 4 D.M. 11.1.2022

L'incremento teorico, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM 11 gennaio 2022, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale rapporto spesa personale/entrate) – spesa di personale 2020

$(89.401.986,14 * 13,46) - 12.030.004,78 = \text{€ } 396.871,29.=$

2) INCREMENTO EX ART. 5, COMMA 1 D.M. 11.1.2022

L'art. 5, comma 1 del D.M., in fase di prima applicazione per il periodo 2022-2024, ha fissato delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, disponendo che le province possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, fermo restando il non superamento del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

anno 2022	spesa di personale 2019 * 22% = €.	2.899.478,21.=
anno 2023	spesa di personale 2019 * 24% = €.	3.163.067,14.=
anno 2024	spesa di personale 2019 * 25% = €.	3.294.861,60.=

3) INCREMENTO EX ART. 5, COMMA 2 D.M. 11.1.2022

Lo stesso art. 5 al comma 2 ha inoltre stabilito che, per lo stesso periodo, le province possano utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali individuati dal comma 1, fermo restando i limiti di cui all'art. 4, comma 1.

CALCOLO FACOLTA' ASSUNZIONALI ANTECEDENTI ANNO 2022

La quantificazione della capacità assunzionale è determinata prendendo a base di calcolo la spesa teorica annua del dipendente cessato (trattamento tabellare, indennità di comparto per la quota a carico del bilancio, oneri riflessi e Irap), indipendentemente dalla data di cessazione e dalla eventuale posizione economica in godimento, assumendo pertanto il valore standard della posizione iniziale di ogni categoria di inquadramento.

BUDGET 2017-CESSAZIONI 2016

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE	IMPORTO TOTALE
3	C	30.265,34	90.796,02
2	D3	37.856,18	75.712,36
			166.508,38

BUDGET 2018-CESSAZIONI 2017

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE	IMPORTO TOTALE
2	C	30.265,34	60.530,68
1	D1	32.934,10	32.934,10
1	D3	37.856,18	37.856,18
			131.320,96

BUDGET 2019-CESSAZIONI 2018

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE economica	IMPORTO TOTALE
1	B1	26.915,33	26.915,33
3	D1	32.934,10	98.802,30
1	D3	37.856,18	37.856,18

163.573,81
BUDGET 2020-CESSAZIONI 2019

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE economica	IMPORTO TOTALE
2	DIR	75.136,38	150.272,76
4	D	32.934,10	131.736,40
4	C	30.265,34	121.061,36
1	B3	28.443,62	28.443,62
			431.514,14

BUDGET 2021-CESSAZIONI 2020

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE economica	IMPORTO TOTALE
1	D	32.934,10	32.934,10
6	C	30.265,34	181.592,04
2	B3	28.443,62	56.887,24
2	B1	26.915,33	53.830,66
1	A	25.473,89	25.473,89
			350.717,93

BUDGET 2021 - PREVISIONE CESSAZIONI 2021

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE economica	IMPORTO TOTALE
1	B3	28.443,62	28.443,62
4	C	30.265,34	121.061,36
5	D	32.934,10	164.670,50
			314.175,48

TOT. CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021
1.557.810,70
UTILIZZO BUDGET PER ASSUNZIONI ANNO 2021

numero	categoria	IMPORTO POSIZIONE economica	IMPORTO TOTALE
--------	-----------	--------------------------------	----------------

1	DIR	75.136,38	75.136,38
7	D	32.934,10	230.538,70
9	C	30.265,34	272.388,06
		578.063,14	

Riepilogo resti assunzionali:

budget 2017 (cessazioni 2016):	€.	166.508,38.=
budget 2018 (cessazioni 2017):	€.	131.320,96.=
budget 2019 (cessazioni 2018):	€.	163.573,81.=
budget 2020 (cessazioni 2019):	€.	431.514,14.=
budget 2021 (cessazioni 2020):	€.	350.717,93.=
budget 2021 (cessazioni 2021):	€.	314.175,48.=
totale capacità assunzionale anno 2021	€.	1.557.810,70.=

Per assunzioni anno 2021 utilizzato 100% del budget anno 2021 per cessazioni anno 2021 oltre a quota del budget anno 2021 per cessazioni anno 2020, pari a 263.887,66 = 578.063,14

Residuo quota utilizzabile anno 2020 per assunzioni 2022 = 86.830,27

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE CINQUE ANNI ANTECEDENTI IL 2022 = €. 979.747,56.

Dato atto che i valori determinati ai sensi dell' art. 5, commi 1 e 2 sono superiori al valore soglia determinato ai sensi dell'art. 4 del D.M., è quest'ultimo il valore utilizzabile per incrementare la spesa di personale, registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020), per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Pertanto questo ente potrà assumere entro uno spazio finanziario pari a €.

 12.426.876,07.= , costituito da €. 12.030.004,78.= di cosiddetta "spesa storica" e di €. 396.871.29.= di nuovi spazi finanziari concessi dal D.M. 11.1.2022.

Acquisite per la definizione del piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le richieste dei dirigenti recanti le risorse e i profili necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui sono preposti in coerenza con le necessità reali, attuali o all'occorrenza future delle rispettive aree, tenuto conto degli obiettivi strategici e/o operativi dell'ente come definiti nei documenti di programmazione;

Nella tabella che segue si indicano le assunzioni previste per l'anno 2022, relative alle sole Funzioni Fondamentali, sia in termini finanziari che in termini numerici, dando atto che nella spesa per il personale da assumere sono state considerate, così come per la quantificazione del costo del personale cessato, le seguenti voci: trattamento tabellare della posizione economica iniziale, indennità di comparto per la quota a carico del bilancio, oneri riflessi e Irap.

Non sono previste, al momento, assunzioni per gli anni 2023 e 2024.

ASSUNZIONI 2022

categoria	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	DESTINAZIONE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	IMPORTO
D	Istruttore Direttivo di Amministrazione	4	Area Tecnica n. 1 - Area Direzione Generale n. 1 - Area Risorse n. 2	Mobilità/Concorso/Scorrimento di graduatoria	131.736,40
D	Istruttore Direttivo Ambientale	2	Area Tecnica	Mobilità/Concorso/Scorrimento di graduatoria	65.868,20

C	Istruttore di Amministrazione	5	Area Tecnica n. 1 - Area Direzione Generale n. 3 - Area Risorse n. 1 -	Mobilità/Concorso/Scorrimento di graduatoria	151.326,70
C	Istruttore Contabile	1	Area Risorse	Mobilità/Concorso/Scorrimento di graduatoria	30.265,34
B1	operaio part time 65% - assunzione obbligatoria categorie protette ex lege 68/1999	1	Area Tecnica	Selezione tramite C.P.I.	17.495,02
TOTALE ASSUNZIONI		13	TOTALE SPESA		396.691,66

LAVORO FLESSIBILE

La spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile relativa all'anno 2009 è stata di €. 1.245.213,00.=, pertanto è possibile avvalersi di tale tipologia di assunzioni, come sopra specificato, nel limite del 50% della stessa, pari a €. 622.606,50.

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 non sono previste assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile.

Ritenuto altresì di programmare le sotto elencate assunzioni per il Mercato del Lavoro e le Funzioni Delegate da Regione Lombardia alla luce delle disposizioni emanate da Regione Lombardia e delle intese intercorse con la stessa:

MERCATO DEL LAVORO

Con legge regionale n. 9/2018, all'art. 1, lettera h, Regione Lombardia ha previsto la modifica dell'art. 4 della L.R. n. 22/2006 delegando alle Province ed alle Città Metropolitane talune funzioni relative al Mercato del Lavoro e disponendo, in merito al personale assegnato a dette funzioni, che:

“Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle Province e della Città Metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2015”).

Tale previsione è stata confermata anche dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che, all'art. 1, comma 270, ha modificato l'art. 1, comma 793, della Legge di Bilancio 2018, prevedendo che:

*“Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, **il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai***

sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794”.

Richiamato l'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 che stabilisce ai fini del potenziamento dei Centri per l'impiego quanto segue:

“Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o **le province e le città metropolitane** se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica**, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. **Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.** Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.”

Richiamato altresì l'art. 12 commi 3, 3 bis e 3 quater del D.L. 28/01/2019 n. 4 conv. con Legge 28/03/2019 n. 26:

3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali

del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

3-quater. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75".

Preso atto che Regione Lombardia:

- con D.G.R. n. XI/2389 dell'11/11/2019 ha approvato il "Piano di potenziamento dei CPI" con il riparto tra le province per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, e che per la Provincia di Varese sono previste n. 97 unità di personale: n. 60 di categoria C e n. 37 di categoria D.
- con D.G.R. n. XI/3837 del 17/11/2020 ha stabilito il riparto tra le province delle risorse per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo l'assunzione di n. 12 figure di categoria C e n. 5 assunzioni di figure di categoria D.
- Con D.G.R. n. XI/5101 del 26/7/2021 Regione Lombardia ha stabilito di procedere all'assunzione delle sopra sopracitate richiamate figure professionali a tempo indeterminato anziché a tempo determinato.

- Nel corso dell'anno 2021 sono state assunte n. 39 unità di personale di categoria C e n. 33 unità di personale di categoria D, mentre per l'anno 2022 è prevista l'assunzione delle rimanenti unità di personale.

Preso atto, infine, che tutte le procedure assunzionali sono direttamente gestite da Regione Lombardia come da protocollo d'intesa approvato con delibera del Presidente n. 97 del 6.7.2020.

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

Regione Lombardia ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la Legge Regionale 8 luglio 2015, n.19, che all'art. 2 prevede la conferma in capo agli enti di area vasta delle funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della stessa legge (11 luglio 2015), ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A della legge medesima, che sono trasferite alla Regione.

Il contingente di personale da destinare alle funzioni così individuate è stato definito a seguito della sottoscrizione di due Accordi Bilaterali tra Regione Lombardia e Provincia di Varese, in attuazione della legge 56/2014 nonché delle L.R. n. 19/2015 e n. 32/2015, il primo valido per il triennio 2016/2018, il secondo per il triennio 2019/2021 nonché, da ultimo, dell'Intesa sottoscritta tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite. Biennio 2022-2023", approvato da Regione Lombardia con DGR n. 5821 del 29/12/2021 e dalla Provincia di Varese con Delibera del Presidente n. 12 del 25/2/2022.

Con detti Accordi viene assicurata da parte di Regione Lombardia alla Provincia di Varese una dotazione organica adeguata in ordine ai contingenti e alle professionalità e il riconoscimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni confermate, assicurando un contingente ottimale di personale per le seguenti funzioni: Protezione Civile, Cultura, Turismo e Vigilanza Ittico-Venatoria;

Detto contingente di personale è stato successivamente ridefinito da Regione Lombardia con legge regionale n. 23 del 30/12/2019 che all'art. 1 c.2 ha previsto la possibilità per le Province di procedere alle assunzioni di personale nei limiti dei contingenti indicati alla data del 31/10/2015 nell'allegato A dell'intesa sottoscritta il 15/12/2015.

Preso atto che:

- con decreto-Legge n. 135 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36) all'art. 11 è stato stabilito che:
"1. *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23*".

Con l'art. 57 comma 3 septies del Decreto-Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) è stato stabilito che:

"3-septies. *A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*".

Dato atto che:

- con Delibera Presidenziale n. 89 del 1/7/2021 è stata confermata la Dotazione Organica dell'Ente così come determinata con Delibera Presidenziale n. 134 del 21/9/2020 e successivamente autorizzata con Decisione n. 90 del 28/10/2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie locali;
- con Delibera Presidenziale n. 31 del 21/3/2022, alla luce di quanto dichiarato dai Dirigenti, non sono state rilevate eccedenze di personale rispetto alle funzionali fondamentali dell'Ente;
- le assunzioni saranno disposte successivamente all'adozione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del conto consolidato entro i termini fissati dal legislatore ed alla trasmissione delle informazioni sui conti consolidati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i termini fissati;
- è rispettato il tetto di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/ 2006 (media della spesa del triennio 2011/2013 pari a €. 25.262.655,50.= al lordo delle componenti escluse e di €. 23.290.853,17.= al netto delle componenti escluse);
- risulta la compatibilità delle previsioni contenute nella presente attualizzazione del piano assunzionale con gli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la loro sostenibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa;
- sulla base dei parametri individuati con Decreto 18 novembre 2020 del Ministero dell'Interno relativamente agli enti in condizione di dissesto e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il triennio 2020-2022, utilizzabili quali limiti per individuare il rapporto medio tra numero di dipendenti e popolazione, il numero massimo di dipendenti per la Provincia di Varese è pari a un dipendente ogni 989 abitanti equivalente a 890 dipendenti; (abitanti 880.093);
- non è mai stato dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario e di deficitarietà strutturale;
- il Piano triennale delle Azioni Positive 2022/2024 è stato approvato con Deliberazione Presidenziale n. 23 del 14 marzo 2022;
- è stato adottato il Piano triennale della Performance 2021/2023 con Delibera del Presidente n. 53 del 14 aprile 2021;
- l'Ente è accreditato nella piattaforma di certificazione dei crediti ex art. 27 D.L. 24/4/2014 n. 66;
- con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, è interamente coperta la quota d'obbligo prevista, relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, mentre risulta scoperta una quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, riferita alle altre categorie protette, la cui copertura è inserita nelle programmazioni assunzionali per l'anno 2022.

Dato atto che sarà verificato il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti prima di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo;

Dato atto altresì che, essendo l'ente in riequilibrio finanziario, le assunzioni sono subordinate al positivo controllo da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali ai sensi dell'art. 155 comma 1 lett. A e art. 243 del d.lgs. 267/00;

Richiamato il Verbale n. 3 del 1.4.2022 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito al piano triennale del fabbisogno di personale, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28.12.2001 n.448;

Dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto integra la parte operativa del Documento Unico di Programmazione degli anni 2022/2024, di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visti:

- il D. Lgs. 30.03.2001 n.165;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale, dott.ssa Antonella Guarino;
- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Risorse, dott. Antonello Zanda;
- parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse, dott. Antonello Zanda;

D E L I B E R A

- 1) di approvare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) di confermare, non essendo intervenuto alcun mutamento nell'esercizio delle funzioni dell'Ente, l'attuale Piano di riassetto organizzativo, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 21.6.2018 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 12.7.2018;
- 3) di dare atto che la dotazione organica della Provincia di Varese è la seguente, tenuto conto della suddivisione tra il personale appartenente alle funzioni fondamentali e non fondamentali così come stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in n. 478 unità, come di seguito dettagliato e come da allegato al presente atto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso:

CATEGORIA	Dotazione organica rideterminata con delibera n. 134/2020 e approvata da COSFEL con Decisione n. 90/2020	Posti coperti al 31/12/2021	Nuove assunzioni 2022 incluso Mercato del Lavoro e Funzioni non fondamentali	Totale	Posti vacanti
Dirigenti	5	3	0	3	2
categoria D	218	176 (1)	6 (9*) [6**]	197	21
categoria C	200	144	6 (33*) [9**]	192	8
categoria B3	23	16	0	16	7
categoria B1	23	18	1 (2)	19	4

categoria A	9	8	0	8	1
TOTALI	478	365 (1)	13 (42*) [15**]	435 (2)	43

(1) di cui una unità assunta part time al 50%

(2) di cui una unità da assumere part time al 65%

*le assunzioni a tempo indeterminato previste per le funzioni delegate da Regione Lombardia LR 9/2018 relative al Mercato e Politiche attive del lavoro - n. 9 figure di categoria D e n. 33 di categoria C - sono in aumento della dotazione organica autorizzato per legge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 258 della legge n. 145/2018 e dell'art. 12 comma 3-bis del DL 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 e sono eterofinanziate;

** le assunzioni a tempo indeterminato previste per le funzioni delegate da Regione Lombardia LR 19/2015 - n. 6 figure di categoria D e n. 9 di categoria C - sono coerenti con la dotazione organica già approvata dal Cosfel con decisione n. 90/2020 e sono eterofinanziate.

- 4) di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2022, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, come sotto riportato:

Modalità di assunzione di personale.

Si procederà all'assunzione di personale mediante:

1. Mobilità volontaria. Il ricorso a tale istituto prima di dare corso alla indizione di concorsi o allo scorrimento di graduatorie è facoltativo fino a tutto il 2024.
2. Scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di questo ente ancora valide.
3. Utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato ancora valide di altri enti del comparto, previa intesa.
4. Indizione procedure concorsuali.

FUNZIONI FONDAMENTALI

per la programmazione anno 2022 è prevista l'assunzione delle sotto elencate figure a tempo indeterminato:

☞ l'assunzione di n. 4 "Istruttori direttivi di amministrazione" – cat. D - da assegnare: n. 1 Area Tecnica – n. 1 Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – n. 2 Area Risorse;

☞ l'assunzione di n. 2 "Istruttori direttivi ambientali" – cat. D - da assegnare all'Area Tecnica;

☞ l'assunzione di n. 5 "Istruttori di amministrazione" – cat. C - da assegnare: n. 1 all'Area Tecnica - n. 3 all' Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – n. 1 all'Area Risorse;

☞ l'assunzione di n. 1 "Istruttore contabile" – cat. C - da assegnare all'Area Risorse;

☞ l'assunzione di n. 1 "Operaio specializzato" part time al 65% – cat. B1 - da assegnare all'Area Tecnica tramite espletamento procedura assunzione obbligatoria categorie protette ex lege 68/1999.

Per gli anni 2023 e 2024, al momento, non sono previste assunzioni.

- 5) di approvare l'integrazione del fabbisogno di personale a copertura delle funzioni delegate da Regione Lombardia e della funzione Mercato del Lavoro come sotto riportato:

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

per la programmazione anno 2022 è prevista l'assunzione delle sotto elencate figure a tempo indeterminato:

- l'assunzione di n. 1 "Istruttore direttivo di amministrazione" – cat. D da assegnare al Settore Protezione Civile;
- l'assunzione di n. 2 "Istruttori direttivi di amministrazione" – cat. D da assegnare al Settore Politiche Sociali – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l'assunzione di n. 1 "Istruttore direttivo tecnico" – cat. D da assegnare al Settore Protezione Civile;
- l'assunzione di n. 1 "Istruttore direttivo ambientale" – cat. D da assegnare al Settore Protezione Civile;
- l'assunzione di n.1 "Commissario di polizia" – cat. D da assegnare al Settore Polizia Ittico Venatoria;
- l'assunzione di n.4 "Agenti di polizia" – cat. C da assegnare al Settore Polizia Ittico Venatoria;
- l'assunzione di n. 5 "Istruttori di amministrazione" – cat. C da assegnare ai Settori:
 - Cultura n. 2
 - Turismo n. 1
 - Politiche Sociali n. 1
 - Politiche Sociali - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n. 1.

FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO

per la programmazione anno 2022 è prevista l'assunzione, tramite procedura concorsuale gestita da Regione Lombardia, delle sotto elencate figure a tempo indeterminato:

- l'assunzione di n. 8 "specialisti del mercato e servizi per il lavoro" – cat. D;
- l'assunzione di n. 1 "specialista informatico statistico" – cat. D;
- l'assunzione di n. 33 "operatori mercato del lavoro" Cat. C.

Per gli anni 2023 e 2024, al momento, non sono previste assunzioni.

- 6) di dare atto che la citata programmazione potrà essere interamente modificata in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché in conseguenza di nuove scelte effettuate dall'amministrazione purchè le previsioni di spesa trovino adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'ente e rientrino nei limiti fissati dagli atti di programmazione;
- 7) Di dare atto che in caso di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno è possibile provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare necessariamente il presente PTFP;
- 8) di stabilire, inoltre, che prima di dare attuazione alle previsioni del Piano del Fabbisogno di Personale, dovrà essere verificata la copertura della spesa e la perdurante compatibilità della stessa con tutte le disposizioni vigenti, oltrechè la sussistenza di tutti i presupposti di legge necessari per poter procedere alle assunzioni di personale;

- 9) di dare atto che, essendo l'ente in riequilibrio finanziario, le assunzioni sono subordinate al positivo controllo da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali ai sensi dell'art. 155 comma 1 lett. A e art. 243 del d.lgs. 267/00;
- 10) di dare atto che le programmate assunzioni per le Funzioni del Mercato del Lavoro trovano la loro copertura finanziaria direttamente nel Bilancio dello Stato secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 e all'art. 12 comma 3 del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26;
- 11) di precisare che le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste per il mercato del lavoro sono da considerarsi extra-dotazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 258 della legge n. 145/2018 e dell'art. 12 comma 3bis del DL 4/2019 convertito con legge n. 26/2019;
- 12) di dare atto che le programmate assunzioni per le Funzioni non fondamentali delegate da Regione Lombardia, sono interamente a carico di Regione Lombardia;
- 13) di dare atto che relativamente agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, è interamente coperta la quota d'obbligo prevista, relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, mentre risulta scoperta una quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, riferita alle altre categorie protette, la cui copertura è inserita nelle programmazioni assunzionali per l'anno 2022;
- 14) di disporre che il presente provvedimento sia comunicato alle organizzazioni sindacali territoriali e alle RSU;
- 15) di demandare al dirigente competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
- 16) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;
- 17) di dare atto, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo;
- 18) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del DUP 2022-2024, del quale il presente atto è allegato obbligatorio, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 prorogato al 31.5.2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA

RIEPILOGO POSTI AL 31.12.2021
FUNZIONI FONDAMENTALI L.56/2014

			Dotazione Organica Delibera n. 134/2020 approvata da COSFEL con Decisione n. 9/2020				
Cat.	ex qf	Profilo Professionale	Posti occupati al 31.12.2021	fabbisogni 2022	Posti rideterminati con fabbisogni 2022	Posti vacanti	
Dir.							
	Dir.	Dirigente Responsabile	3	0	3	5	2
D3 ad esaurimento							
da D3 a D7	8a	Funzionario Ambientale	0	0	0	1	1
	8a	Funzionario di Amministrazione	12	0	12	15	3
	8a	Funzionario Socio-Educativo	0	0	0	1	1
	8a	Funzionario Tecnico	11	0	11	11	0
D							
da D1 a D7	7a	Educatore Professionale	1	0	1	1	0
	7a	Istruttore Direttivo Ambientale	11	2	13	12	-1
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	22	4	26	30	4
	7a	Istruttore Direttivo Informatico	1	0	1	2	1
	7a	Istruttore Direttivo per la Comunicazione (1)	1	0	1	1	0
	7a	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	1	0	1	1	0
	7a	Istruttore Direttivo Tecnico	25	0	25	29	4
C							
da C1 a C6	6a	Istruttore Ambientale	1	0	1	4	3
	6a	Istruttore Bibliotecario	1	0	1	1	0
	6a	Istruttore di Amministrazione	42	5	47	57	10
	6a	Istruttore Informatico	2	0	2	3	1
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	1	0	1	1	0
	6a	Istruttore Contabile	1	1	2	0	-2
	6a	Istruttore Tecnico	18	0	18	21	3
B							
da B3 a B8	5a	Capo Squadra Operai	1	0	1	2	1
	5a	Collaboratore di Amministrazione	3	0	3	3	0
	5a	Collaboratore Tecnico	5	0	5	8	3
da B1 a B8	4a	Operaio Specializzato (2)	5	1	6	6	0
	4a	Operatore di Amministrazione	6	0	6	8	2
	4a	Operatore Tecnico	3	0	3	4	1
A							
da A1 a A6	2a/3a	Commesso	4		4	5	1
	2a/3a	Operaio	2		2	2	0
Totali Funzioni fondamentali			183	13	196	234	38

MERCATO DEL LAVORO



Dotazione
Organica
Delibera n.
134/2020

approvata da
COSFEL con
Decisione n.
9/2020

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	Posti occupati al 31.12.2021	fabbisogni 2022	Posti rideterminati con fabbisogni 2022	Posti vacanti
------	-------	-----------------------	------------------------------------	--------------------	--	------------------

D3 ad esaurimento

da D3 a D7	8a	Funzionario Politiche per il Lavoro	1		1	3	2
------------	----	-------------------------------------	---	--	---	---	---

D

da D1 a D7	7a	Educatore Professionale	2		2	2	0
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	4	0	4	4	0
	7a	Specialista MDL	33	8	41	36	-5
	7a	Specialista Inf. Statistico	0	1	1	1	0
	7a	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	17		17	19	2

C

da C1 a C6	6a	Educatore Assistente Infanzia	4		4	4	0
	6a	Istruttore Informatico	1		1	1	0
	6a	Tecnico Informatico	1	0	1	1	0
	6a	Operatore MDL	37	33	70	59	-11
	6a	Istruttore di Amministrazione	7	0	7	8	1
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	8		8	11	3

B

da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	1		1	2	1
da B1 a B8	4a	Operatore di Amministrazione	3		3	4	1

A

da A1 a A6	2a/3a						0
------------	-------	--	--	--	--	--	---

*

Totali Mercato del lavoro	119	42	161	155	-6
----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

* Si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato previste per il Mercato del Lavoro sono da considerarsi extra dotazione ai sensi dell'art. 1 comma 258 della legge n. 145/2018

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

(personale sovranumerario ai sensi della Legge Regionale n. 19/2014 -)

Dotazione
Organica
Delibera n.
134/2020
approvata da
COSFEL con
Decisione n.
9/2020

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	Posti occupati al 31.12.2021	fabbisogni 2022	Posti rideterminati con fabbisogni 2022	Posti vacanti
D3 ad esaurimento						
da D3 a D7	8a	Commissario Capo Coordinatore	0		0	1
	8a	Funzionario di Amministrazione	2		2	0
D						
da D1 a D7	7a	Commissario Capo	1		1	0
	7a	Commissario	0	1	1	2
	7a	Istruttore Direttivo Culturale	1		1	1
	7a	Istruttore Direttivo Ambientale	0	1	1	0
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	1	3	4	6
	7a	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	2	3
C						
da C1 a C6	6a	Istruttore Bibliotecario	2		2	2
	6a	Istruttore di Amministrazione	5	5	10	9
	6a	Istruttore tecnico	0		0	1
	6a	Agente di Polizia	0	4	4	4
	6a	Agente scelto	1		1	2
	6a	Assistente	1		1	0
	6a	Assistente scelto	1		1	2
	6a	Assistente esperto	1		1	0
	6a	Sovrintendente	1		1	0
	6a	Specialista di vigilanza	5		5	5
B						
da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	2		2	4
	5a	Collaboratore Tecnico	1		1	1
da B1 a B8	4a				0	0
A						
da A1 a A6	2a/3a					0
Totali Funzioni non fondamentali						
			26	15	41	45
						4

AGENZIA FORMATIVA

(personale sovranumerario ai sensi della Legge Regionale n. 19/2014 -)

Dotazione
Organica
Delibera n.
134/2020

Posti
rideterminati
con fabbisogni
Decisione n.
9/2020

Cat.	ex qf	Profilo Professionale	Posti occupati al 31.12.2022	fabbisogni 2022	Posti rideterminati con fabbisogni 2022	Posti approvati da COSFEL con Decisione n. 9/2020	Posti vacanti
------	-------	-----------------------	------------------------------	-----------------	---	---	---------------

D3 ad esaurimento

da D3 a D7	8a	Funzionario di Amministrazione	1		1	1	0
	8a	Funzionario Socio-Educativo	1		1	1	0

D

da D1 a D7	7a	Docente	17		17	22	5
	7a	Educatore Professionale	6		6	6	0
	7a	Istruttore Direttivo di Amministrazione	3		3	4	1

C

da C1 a C6	6a	Istruttore di Amministrazione	2		2	3	1
	6a	Istruttore Politiche per il Lavoro	1		1	1	0
	6a	Istruttore Tecnico	0		0	0	0

B

da B3 a B8	5a	Collaboratore di Amministrazione	2		2	2	0
	5a	Collaboratore Tecnico	1		1	1	0
da B1 a B8	4a	Operatore di Amministrazione	1		1	1	0

A

da A1 a A6	2a/3a	Commesso	2		2	2	0
------------	-------	----------	---	--	---	---	---

Totali Agenzia Formativa			37	0	37	44	7
---------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------

TOTALE POSTI			365	70	435	478	43
---------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	-----------

* Si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato previste per il Mercato del Lavoro sono da considerarsi extra dotazione ai sensi dell'art. 1 comma 258 della legge n. 145/2018

(1) PART TIME AL 50%

(2) N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO PART TIME AL 65%